

*Intervento del dr. Francesco Nuzzo, componente della
Commissione Giuridica Nazionale ACI*

Io credo che il mio breve intervento sottintenda una precisazione essenziale, che a dire il vero dovrebbe diventare il credo metodologico di chiunque parli di disciplina della circolazione stradale. Vale a dire che la normativa in materia è la parente povera dell'ordinamento giuridico e la riprova è la continua modifica delle disposizioni di riferimento che sono diventate un patrimonio appetito da tutti gli incompetenti.

La materia della circolazione stradale attira le intelligenze burocratiche di molte persone che inventano un *quid novi* che presentano come verità dogmatica e che viene smentita di lì a poco. La stessa superficialità nella redazione delle norme giuridiche la dice lunga sulla sensibilità da parte degli organi preposti.

Il Codice della Strada, che una volta era chiamato "nuovo" - già questo aggettivo, attribuito ad un testo di legge, induce qualche perplessità nell'interprete - sembrava una conquista definitiva con tutte le incertezze, gli errori, la superficialità di composizione; poi di lì a poco tutto è stato cambiato perché alla base mancava la scienza che avrebbe dovuto sorreggere una materia che, contrariamente agli intendimenti degli stessi giuristi e a causa del forte impatto sociale richiede un'attenzione di gran lunga maggiore di quella che in effetti viene riferita. Anche perché oggi, e qui entriamo nel cuore del problema di quelle brevi considerazioni, la materia della circolazione stradale ci ha fatto trovare di fronte alla profetica visione di Orwell: il "Grande Fratello". Cosicché ciò che doveva servire di ausilio agli operatori è diventato il tormento attuale dell'automobilista italiano.

Siamo circondati da strumenti di controllo in ogni luogo, in ogni dove e per qualsiasi situazione.

I progressi della scienza poi inducono modifiche e raffinatezze che noi Italiani riusciamo spesso a coniugare con l'astuzia e vediamo che ad esempio i rilevatori di velocità servono ai Comuni per incamerare proventi senza far nulla perché il cittadino automobilista, l'utente della strada, venga educato alla guida nella consapevolezza che quell'attività normale, abituale, quasi indifferente dell'entrare in macchina e di immettersi nel flusso della circolazione è un'attività pericolosissima. Noi la accettiamo come un evento ordinario, salvo poi trovarci di fronte alle molteplici stragi che allertano un'attenzione che si ripiega in se stessa, come spesso succede in Italia. Ora io mi domando fino a che punto è possibile che il progresso, che deve costituire il supporto all'azione amministrativa, possa diventare uno strumento di tortura.

Non dico, poi, dei rilevatori di velocità, i vari strumenti utilizzati che la Corte di Cassazione giustamente ritiene legittimi, ma con motivazioni che richiederebbero ben altro impegno - poi mi permetterò di indicare alcune contraddizioni nella giurisprudenza della Corte la quale, mentre riconosce che lo strumento di rilevazione della velocità faccia stato in ordine alla situazione oggettiva rilevata, consenta poi che la responsabilità in materia di sanzione amministrativa possa essere riconosciuta anche sul semplice riferimento, in mancanza di strumenti di rilevazione, dell'agente di polizia stradale. Per cui, o si segue una strada o si segue l'altra, (*electa una via decursus ad alteram non datur*); e invece in Italia è ammesso anche questo.

In seguito, nel progresso della scienza, le case produttrici si sono affinate ed hanno creato strumenti sempre più sofisticati come ad esempio quello che con terminologia generica viene denominato "Telelaser", che consente la rilevazione a distanza, della velocità. Io mi auguro che il cielo illumini gli operatori e il legislatore, anche se non ho molta speranza che

la mia preghiera possa essere accolta. E' mai possibile non capire che ogni qual volta la rilevazione avvenga a distanza possa non rispecchiare una realtà normativa del fatto concreto? Il legislatore sbaglia attraverso i burocrati che dettano le norme di comportamento, i quali non considerano che talvolta l'eccesso di velocità costituisce l'attuazione di uno stato di necessità, perché non è vero che il legislatore richiede che ogni manovra, come per esempio quella di sorpasso, debba avvenire nel modo più veloce possibile proprio per evitare il pericolo alla circolazione. Come è possibile difendersi quando la notifica dell'accertamento è inviata dopo quattro mesi?

La Costituzione Italiana (art. 16), nel momento in cui garantisce la libertà di circolazione, sottintende anche come modalità lo stesso uso del veicolo; dunque, io credo che l'attenzione debba cadere su questo aspetto in modo che il cittadino utente non venga sottoposto alle vessazioni del primo improvvisato profeta in materia di circolazione. Se questi *flash* che io sottopongo alla vostra riflessione possono offrire qualche spunto di analisi è necessario che l'ACI, i cui meriti sono notevoli in questo settore (come l'ultima iniziativa sulla celebrazione della giornata del 23 aprile), attraverso anche la propria Commissione Giuridica, con maggior fermezza deve promuovere un'attività di riflessione perché qualcosa cambi e il cambiamento richiede che soprattutto lo Stato, lungi dal mirare a trarre proventi da un'attività che oggi è diventata anche necessaria, formi lo statuto del nuovo automobilista cominciando dalle scuole. Purtroppo quando si tratta di formazione e di educazione l'Italia si pone all'ultimo posto. Troppe sono le norme di principio che esaltano i

valori e ancor di più sono quelle condotte e quelle attività
che portano a negare l'importanza di tali valori.